

N. 145



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **34** del Registro - Seduta del **21/07/2016**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare bevande (DEHORS)

L'anno **duemilasedici** addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **19,00** nella **Residenza Municipale, presso l'aula Consiliare del Palazzo Comunale di Via S. Anna** si è riunito in sessione ordinaria di aggiornamento e in seduta pubblica di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	PISCITELLO	MAURO	Presente
2)	CAPUANA	FABIO	Assente
3)	MAZZOLA	ANNAMARIA	Presente
4)	CALI'	LAURA	Presente
5)	CUCCO	GIOVANNA	Presente
6)	LETA	SANTO	Presente
7)	MAZZOLA	PIETRO	Presente
8)	PITINGARO	GIUSEPPE	Presente
9)	CUSIMANO	ANNALISA	Assente
10)	CASTIGLIA	ROSARIO	Presente
11)	CICERO	MARIO	Presente
12)	ALLEGRA	GIOACCHINO	Presente
13)	MARGUGLIO	VINCENZO	Presente
14)	GENCHI	GIUSEPPE	Assente
15)	FIASCONARO	GIUSEPPE	Presente

Totale presenti N. 12

Totale assenti N. 03

Presiede l'**Arch. Annamaria Mazzola** nella qualità di **Presidente** partecipa il Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Dott. Rosario Bonomo**

OGGETTO: Approvazione "REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS)"

Premesso che

- negli ultimi anni si è constatata la tendenza ad un utilizzo maggiore rispetto al passato dell'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, usualmente definiti come "dehors";
- tale tendenza è rappresentativa di un fenomeno positivo che vede le aree urbane maggiormente frequentate dai cittadini, dai turisti e in generale dagli utenti delle funzioni insediate nel centro urbano;
- si evidenzia, pertanto, la necessità di una disciplina specifica per le occupazioni di suolo pubblico con "dehors" che tenga conto di un coerente inserimento di tali strutture nel contesto urbano tipico castelbuonese e la conformazione degli stessi ai principi di qualificazione degli elementi di comunicazione esterna del fronte commerciale;

Considerato

- △ la particolare vocazione turistica del territorio Castelbuonese;
- △ che la nuova disciplina sui "dehors" si pone quale attuazione di un progetto finalizzato a definire una disciplina organica delle occupazioni di spazi pubblici a servizio delle attività di somministrazione che:
 - si fondi sull'obiettivo prioritario di offrire nuovi servizi per il consumatore, nell'ambito di regole e criteri che migliorino la vivibilità del centro urbano;
 - contenga indicazioni chiare sulle possibilità e sui limiti di utilizzo delle aree pubbliche da parte delle imprese interessate;
 - salvaguardi le esigenze di tutela dei consumatori e del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità e ambientale;
 - renda coerente con il contesto urbano l'inserimento di strutture temporanee, dettando regole precise, sia per dare un carattere univoco di riconoscibilità alla "funzione", che per evitare effetti di disordine urbano. Il modello proposto mira ad un inserimento che visivamente non sia invasivo dello spazio collettivo ma bensì orientato verso l'evidenziazione dello spazio pubblico quale luogo principe della socializzazione. Il dehors deve connotare un luogo dal quale si osserva da spettatori il cambiamento continuo della realtà esterna e si viene nello stesso modo parimenti osservati.
 - assicuri procedure improntate sui principi di semplificazione amministrativa e celerità;
 - consenta i contenimenti dei costi a carico degli esercenti garantendo, almeno sotto il profilo della occupazione dell'area pubblica, una tariffa certa e chiara;
 - che in tale Regolamento, allegato quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, vengono ad essere individuate le macro-tipologie di strutture utilizzabili per l'alléstitimento dei "dehors", secondo canoni omogenei consone al tessuto urbano in cui verranno inserite;

Dato atto che nel suddetto Regolamento è espressamente riportato che i “dehors” debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità”, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e che, altresì, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti;

Visto il TUEL, D.Legs. 18/8/2000 n.267;

PROPONE

Di approvare il **“Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande (DEHORS)”** contenuto come allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del VI Settore
arch. Fabio Mercurio

Il sottoscritto Dirigente del Settore VI

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni,;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005

Ai sensi dell'art.1 lett.f) della L.R. 48/91, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Castelbuono, li

Il Dirigente di Settore
Arch. Fabio Mercurio

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'Art.1 lett.f) della L.R. 48/1991, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Castelbuono, li

Il Dirigente di Settore

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 34 DEL 21.07.2016

APPROVATO



COMUNE DI CASTELBUONO

**REGOLAMENTO PER
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI
DEHORS STAGIONALI E
CONTINUATIVI**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Elementi che compongono i dehors

Articolo 4 - Ubicazione e installazione dei dehors

Articolo 5 - Criteri di rilascio autorizzazione per la collocazione dei dehors

Articolo 6 - Proroga dehors stagionali

Articolo 7 - Rinnovo dehors stagionali

Articolo 8 - Attività

Articolo 9 - Orario

Articolo 10 - Casi particolari di limitazioni per l'occupazione del suolo pubblico

Articolo 11 - Danni arrecati

Articolo 12 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

Articolo 13 - Sospensione e revoca della concessione

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Pagamento del canone

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, disciplina l'occupazione temporanea del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di "dehors stagionali" ad uso ristoro annessi ad attività artigianali (gelaterie, ecc.) e commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, birrerie, ecc.), al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione o per il consumo sul posto, in conformità alle disposizioni legislative di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42 e ss.mm.ii.
2. L'occupazione del suolo di aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico mediante dehors come definiti al successivo art. 2, è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai seguenti principi:
 - garantire adeguata accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza e del carico-scarico;
 - garantire continuità al libero transito pedonale, evitando percorsi tortuosi;
 - adottare manufatti di copertura ed elementi di arredo (fioriere, tavoli, sedute, ecc.) con tipologie compatibili con il contesto urbano;
 - armonizzare la tipologia dei manufatti con i caratteri edilizi ed architettonici degli edifici e consentire la lettura dei fronti edificati che caratterizzano l'ambiente urbano;
3. Il presente Regolamento determina inoltre i criteri per l'inserimento ambientale dei nuovi dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione agli ambiti urbani di cui al successivo comma e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.
4. Il presente Regolamento per la sua attuazione è coordinato con il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente nel Comune di Castelbuono.
5. Il presente Regolamento deve essere applicato e interpretato in conformità con le vigenti disposizioni del Codice della strada.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è consentito anche l'utilizzo di suolo privato, di cui il titolare dell'esercizio di somministrazione deve dimostrare la titolarità all'uso esclusivo.
7. Il Comune di Castelbuono con la presente disciplina intende avviare azioni a sostegno del Commercio a tal linee coordina e promuove iniziative di operatori commerciali, singoli o associati, o cittadini che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana, attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. Con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, si intendono le aree ed i relativi spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Per “esercizio” si intende l’attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande e similari, sia a carattere commerciale sia artigianale, purché dotata di servizi igienici a disposizione degli avventori.
3. Per “concessione” l’atto amministrativo con cui si autorizza il titolare dell’esercizio, all’occupazione temporanea del suolo pubblico o spazio pubblico per l’installazione di dehors, depositando ed occupando il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura.
4. Per “dehors” si intende l’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, che costituiscono, caratterizzano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto, collegato ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianale (quali pizzerie da asporto, panificatori, gastronomie).
5. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all’allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo e continuativo non superiore a 7 mesi nell’arco dell’anno solare, a far data dal 1 aprile.
6. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all’allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - ELEMENTI CHE COMPONGONO I DEHORS

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche, di cui all’allegato tecnico;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all’allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all’allegato tecnico;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE E INSTALLAZIONE DEI “DEHORS”

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. I dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.
3. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (vento, pioggia, ecc.), al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.
4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e, qualora per garantirne la sicurezza e la stabilità, sia necessario prevederne l'infissione al suolo, questa deve essere minima, limitata allo stretto necessario, e comunque tale da consentire il completo ripristino dello stato dei luoghi.
5. La collocazione dei “dehors” deve garantire adeguato spazio per i flussi pedonali; quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche od architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, (comma 3 art. 20 Capo I Titolo II Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.);
6. Il “dehors” può occupare, oltre che il marciapiede, con le limitazioni sopra indicate, anche parte della carreggiata per una larghezza massima di ml. 2,00 dal ciglio del marciapiede, laddove ciò non intralci il traffico veicolare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992. n. 285 (nuovo Codice della Strada);
7. La collocazione dei “dehors” dovrà garantire il superamento delle barriere architettoniche a di accessibilità ai soggetti diversamente abili;
8. L'area occupata dai “dehors” deve essere opportunamente delimitata con elementi parapetto (fioriere, cordoni, pannelli, etc.) con altezza massima m. 1,00;
9. La collocazione di “dehors” in centro storico potrà essere oggetto di prescrizioni in relazione alla necessità di garantire omogeneità compositiva degli elementi di arredo ed in funzione dell'inserimento in contesti urbani di grande valenza architettonica. In particolari nei contesti monumentali, il Comune può vietare la collocazione dei “dehors” o può limitarne estensione e durata nel corso dell'anno e nel corso della giornata.
10. L'illuminazione notturna è facoltativa; qualora la Ditta dovesse usufruirne, è obbligata ad assicurare la stessa con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55 AT. Dovrà essere presentata copia della “dichiarazione di conformità”, rilasciata ai sensi del DM 37/2008 e, se ne ricorre l'obbligo, anche la certificazione relativa alla “messa a terra” del “dehors”;
11. L'installazione delle strutture non dovrà comportare in nessun modo modifiche al fabbricato principale per adeguamenti alle normative igienico-sanitarie vigenti. A tal fine il manufatto dovrà essere alla data della richiesta già conforme alle norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione di alimenti e bevande.

12. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario salvo specifica richiesta motivata.
13. Qualora due o più attività chiedano l'utilizzo di aree di plateatico in adiacenza tra di loro, l'autorizzazione sarà subordinata ad una valutazione della compatibilità tra le richieste dei dehors, con possibilità che la richiesta pervenuta cronologicamente dopo debba conformarsi, a discrezione dell'Ufficio competente, alle caratteristiche di quella già autorizzata.
14. L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, per cui, in caso di cessazione dell'attività, la struttura andrà rimossa.
15. Qualsiasi elemento di arredo o oggetto decorativo o pertinenziale, dovrà comunque essere collocato all'interno dell'area concessa e rimosse in caso di chiusura dell'attività per ferie.
16. In ogni caso è assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su dehors ed elementi pertinenziali, fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico e per il logo identificativo del locale, che potrà essere riportato sugli elementi di arredo, nel rispetto comunque del comma 1.
17. Non sono ammesse strutture in alluminio anodizzato. Può essere riportata l'insegna d'esercizio sulle vetrate del "dehors" a mezzo serigrafia; in questo caso, l'insegna dovrà essere indicata nelle tavole progettuali. Nel progetto devono essere proposti, altresì, i modelli che si intendono utilizzare, anche a mezzo documentazione fotografica;

ARTICOLO 5 - CRITERI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHORS

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o il titolare di attività artigianale o di esercizio di vicinato (settore alimentare) che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di passaggio pubblico, un "dehors stagionale o continuativo", dovrà ottenere la preventiva Autorizzazione rilasciata dal Settore Urbanistica.
2. Al fine dell'ottenimento della Autorizzazione di cui al comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del Settore Urbanistica che rilascia l'Autorizzazione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della Autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni. Trascorsi tali termini, se il procedimento amministrativo non risulta sospeso dal Comune, varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
3. La domanda, indirizzata al Settore Urbanistica dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- a) Planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali e/o chiusini per sottoservizi e, comunque, in presenza di tutte le aree di pubblica utilità;
 - b) Planimetria in scala adeguata (1:100/ 1:200), con indicata precisa collocazione del “dehors” in funzione dei metri quadri richiesti, nella quale siano opportunamente evidenziate le distanze dal bordo del marciapiede. Devono inoltre essere evidenziate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - c) Relazione Tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
 - d) Relazione tecnica di asseveramento a firma di tecnico abilitato relativa a tutte le condizioni di sicurezza delle strutture, compresi arredi ed impianti;
 - e) Documentazione fotografica dell'area interessata dall'intervento;
 - f) Autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;
 - g) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se esistente e dichiarazione di messa a terra, se necessaria;
 - h) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - i) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - j) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - k) Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - l) Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario preventivo allo svolgimento dell'attività;
 - m) Versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - n) Parere della Soprintendenza BB.CC.AA. reso ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004;
 - o) Copia documento d'identità.
 - p) Dichiarazione del titolare dell'immobile o dell'esercente che conceda l'area e/o il prospetto al richiedente del dehors, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
4. Nel caso in cui si preveda l'installazione di dehors formati esclusivamente da tavoli, sedie e dissuasori non fissi con ombrelloni per aree inferiori a 20 mq, a corredo dell'istanza si potrà presentare la seguente documentazione:

- a) Planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali e/o chiusini per sottoservizi e, comunque, in presenza di tutte le aree di pubblica utilità;
 - b) Planimetria in scala adeguata (1:100/ 1:200), con indicata precisa collocazione del "dehors" in funzione dei metri quadri richiesti, nella quale siano opportunamente evidenziate le distanze dal bordo del marciapiede;
 - c) Relazione Tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
 - d) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - e) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - f) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - g) Dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario preventivo allo svolgimento dell'attività;
 - h) Versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - i) Copia documento d'identità.
5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dal Responsabile di Settore con l'Assessore competente. Tale commissione vedrà la partecipazione di almeno un membro del settore di Polizia Municipale, Urbanistica e SUAP.
 6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 210 giorni nell'arco dell'anno solare.
 - 6.bis La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 20 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere: a) la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato b) la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente c) la dichiarazione che l'esercizio sia svolto senza soluzione di continuità, escluso il periodo di ferie comunque non superiore a 30 giorni. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
 7. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata previa verifica della situazione dei luoghi prescelti e considerate le eventuali caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, e fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia di impatto acustico, ambientale ed igienico-sanitario.

8. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile del Settore Urbanistica preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all'Ufficio preposto per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza al Responsabile del Settore Urbanistica. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 210 giorni nell'arco dell'anno solare.

ARTICOLO 7- RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art.5.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 20 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 15 giorni.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nei dehors collocati su suolo pubblico devono cessare allo stesso orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande cui sono connessi.
2. L'orario di cui ai commi può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 10 - CASI PARTICOLARI DI LIMITAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Ogni qualvolta, nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative, opere necessarie al condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare dell'autorizzazione ed al Comune di Castelbuono, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ridotti a giorni 3 per casi di comprovata urgenza (ad esclusione di interventi per la messa in sicurezza della pubblica e privata incolumità, per i quali non è necessario preavviso).
2. In caso di manifestazioni pubbliche, civili e religiose, di fiere, mercati e cortei, i dehors dovranno essere temporaneamente rimossi a cura e spese del concessionario su richiesta dell'amministrazione, senza diritto all'indennizzo da parte della pubblica amministrazione stessa. Per gli stessi motivi, l'Amministrazione Comunale può sospendere l'autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Qualora, per ragioni di pubblico interesse motivate dalla Pubblica Amministrazione, l'area data in concessione per il dehors non potesse più essere occupata dal concessionario, il provvedimento di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interesse, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale comunica al titolare della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con dehors la necessità di rimuovere le sue attrezzature da suolo pubblico nei casi di cui al presente articolo, sono stabilite come segue:
 - a) Notifica all'interessato o invio all'indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori di cui al comma 1, ovvero il giorno successivo al ricevimento dell'istanza, in casi di comprovata urgenza di cui al predetto comma 1;
 - b) Notifica all'interessato o invio all'indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, almeno 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione di cui al comma 2, ovvero il giorno antecedente, in casi di comprovata urgenza (cortei, manifestazioni spontanee, ecc.) di cui al predetto comma 2;
 - c) Notifica all'interessato o invio all'indirizzo PEC indicato nella domanda di autorizzazione, entro 15 giorni dalla data dell'atto amministrativo con il quale si

motivano le ragioni di interesse pubblico per le quali l'area data in concessione per il dehors non potesse più essere occupata dal concessionario, di cui al comma 3. In tale comunicazione sono indicati anche i termini entro i quali le attrezzature installate devono essere completamente rimosse.

ARTICOLO 11- DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire lo stato igienico sanitario, il decoro e la sicurezza degli spazi, il Responsabile del Settore Urbanistica ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla presenza di essa sono a carico del titolare della concessione.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Allo scadere della concessione per l'installazione di "dehors" ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del "dehors".

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;

- b) La mancanza di manutenzione comporti danni al decoro ed alla pulizia, pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - c) I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del N.O.;
 - d) Qualora si rechi intralcio alla viabilità autoveicolare, pedonale e si rechi pericolo alla pubblica incolumità;
2. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
 3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - In caso di mancato pagamento dei canoni e tributi comunali inerenti i dehors;
 - In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a "dehors" per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, previa comunicazione all'Ufficio Commercio;
 - Nel caso di mancato invio dell'istanza di rinnovo o proroga.
 4. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertati dal Comando di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
 6. La revoca dell'autorizzazione per la posa del "dehors" su suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del titolare di Pubblico Esercizio, ovvero titolare di Attività Artigianale o di esercizi di vicinato (settore alimentare).

ARTICOLO 14 - SANZIONI

1. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante installazione di "dehors" temporanei senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.
2. Per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
3. Fatta salva l'applicazione delle altre norme penali e amministrative, fermi i limiti edittali stabiliti dall'art. 7 bis, D.Lgs 18/08/2000 n.267, da euro 25,00 a euro 500,00 chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di euro 300,00, nella misura ridotta così fissata giusta articolo 16, co. 2, della legge 25/01/1981, n.689, come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24/07/08,

n.125, che attribuisce la facoltà di stabilire le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista (da euro 25,00 a euro 500,00), un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in merito alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore. Fatta salva l'applicazione delle altre forme di sanzioni accessorie, è prevista la sanzione accessoria, in ottemperanza all'art. 3, commi 16 e 17 della legge 15/07/2009 n. 94 e successive modifiche ed integrazioni, dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

ARTICOLO 15- PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico e' commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario e' autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, nonché delle tariffe ai sensi del Dlgs n.507/93
4. La posa di "dehors" su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P., qualora siano presenti elementi di pubblicità, come previsto dai rispettivi regolamenti.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di dehors.
2. Per il primo anno di applicazione, i tempi previsti per il rilascio delle concessioni sono raddoppiati.
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sul regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.
4. Il Presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla contestuale pubblicazione per quindici giorni all'Albo on-line del Comune di Castelbuono, della delibera di approvazione e del presente regolamento.
5. Per esigenze urgenti, o per particolari manifestazioni di interesse pubblico, l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.
6. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

7. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o il titolare di attività artigianale o di esercizio di vicinato obbligati ad adeguare le strutture già esistenti a quelle previste del presente regolamento godranno, solo per i primi due anni, di un abbattimento del 20 % delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico.

ALLEGATO TECNICO

INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO DEI DEHORS

TITOLO 1 - DEFINIZIONE

Per i dehors, come per altri aspetti di intervento che afferiscono alla sfera di competenza dell'Arredo Urbano, l'ammissibilità sul territorio cittadino *"in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino"* è stabilita mediante criteri di collocazione che discendono dall'organizzazione territoriale definita dallo strumento urbanistico generale.

Con riferimento alla qualificazione degli ambiti cittadini si individuano le possibilità di collocazione delle varie tipologie di intervento che devono risultare integrabili al sito mediante un qualificante inserimento nello scenario di percezione comune.

TITOLO 2 - CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'articolo 3 sono classificati come di seguito indicato:

- a. Arredi di base: tavoli, sedie e panche (di lunghezza non superiore a m.2);
- b. Elementi complementari di copertura e riparo;
- c. Elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
- d. Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico sanitaria".

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione.

Possono essere previsti nel corso dell'uso del dehors la presenza di tipologie diverse di elementi di arredo o delimitazione, in questo caso le modalità d'uso, le caratteristiche tecniche degli elementi e la loro posizione su suolo pubblico devono essere chiaramente illustrati in sede di progetto.

Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP55. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" dei "dehors".

2.1 - Arredi di base (art.3 comma 1.a)

Tavolini, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali o manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate, ossia costituite da strutture modulari mobili.

2.2 - Coperture (art. 3 comma 1.b)

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Le coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno, richiudibili nelle ore serali, di dimensioni contenute, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

Le coperture per dehors continuativi con strutture fisse dovranno essere realizzate in legno coibentate trattate con vernici idrofughe e ignifughe.

2.3 - Elementi accessori (art. 3 comma 1c)

2.3.1 - La delimitazione perimetrale

Per chiari motivi di sicurezza e di decoro, il "dehors" deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata da fioriere o recinzioni, da rimuovere alla scadenza dell'autorizzazione, senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente. Lo spazio minimo di transito pedonale deve essere comunque garantito.

Il "dehors" deve garantire le uscite in funzione delle persone presenti e la dislocazione dei tavoli non deve impedire il regolare deflusso dei consumatori all'interno. All'esterno del "dehors" non può essere accatastato materiale di vario genere od elementi accessori ed il passaggio pedonale deve essere sempre completamente libero;

Le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere e pareti mobili autoportanti vetrate, dovranno avere una altezza massima di m. 1,00.

Le Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione. Le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dal concessionario e dovranno essere poste all'interno dello spazio occupato.

2.3.2 - Le Pedane

Le pedane, dovranno essere realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in legno.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate al fine di evitare cadute degli avventori e/o ribaltamento delle sedute, avere altezza minore o uguale a cm. 15, salvo casi particolari (es. nel caso di raccordo con portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale o marciapiede), ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata. L'alzata della pedana deve essere preferibilmente di colore differente dalla pedana e preferibilmente in parquet; la pedana dovrà essere realizzata preferibilmente in gomme o altro materiale sintetico antiscivolo. Non sono ammesse occupazioni con pedane delle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali; in presenza di occupazioni con estensioni superiori ai m. 15,00, le stesse devono essere interrotte da uno spazio di almeno m. 1,50 al fine di consentire la realizzazione di varchi pedonali. L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione.

2.3.3 - Stufe di irraggiamento

Riscaldatori: per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti riscaldanti amovibili del tipo "a fungo" alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore 10/15 kg. Sono ammessi anche altri impianti di riscaldamento ad IR, o alogeni con alimentazione elettrica, purché mobili. Detti elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di secondo norme CE, devono essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti, ed esclusivamente in spazi ben aerati. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico, se non limitati al minimo indispensabile per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture.

Il "dehors" non può essere utilizzato come deposito o locale di sgombero, anche di materiali od attrezzature, e deve essere sempre mantenuto decorosamente;

I "dehors" non devono occultare la vista di targhe, segnaletica, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico:

Per installazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno m. 0,50 dal tronco degli stessi.

TITOLO 3 - INTERVENTI GENERALMENTE AMMESSI IN CENTRO STORICO

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi.

I tavolini, le poltroncine e le sedie dovranno essere in metallo, non lucido, in rattan o in vimini (fibre naturali o sintetiche; sono tassativamente escluse le materie plastiche termoplastiche e/o pubblicizzate). Nel caso di impiego di metallo questo dovrà essere di colore grigio antracite o verde scuro. Nelle stesse aree le sedute ed i piani dei tavolini dovranno essere in materiale lapideo, ceramico o similare, in ogni caso di fattura sobria e compassata e nel caso di impiego del legno questo dovrà essere dipinto con colori naturali scuri, mentre le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenue, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

Sono consentite esclusivamente coperture di colore con tinta unica e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.

Le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere e pareti mobili autoportanti vetrate potranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

Per la copertura delle pedane è vietato l' utilizzo di lamiera metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.

Non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

Tutti i dehors dovranno rispettare una distanza minima dai monumenti non inferiore a m. 3,50.

3.1- Tipologie ammesse in specifiche aree del Centro Storico

3.1.1 Piazza Castello

Dehors continuativo o stagionale

3.1.2 Piazza Margherita

Dehors stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.3 Via S. Anna

Dehors stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.4 Piazza Parrocchia

Dehors stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.5 Piazza Matteotti

Dehors stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.6 Salita Monumento

Dehors continuativo o stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.7 Via Vittorio Emanuele

Dehors continuativo o stagionale

3.1.8 Piazza S. Francesco

Dehors stagionale

3.1.9 Via Cavour

Dehors continuativo stagionale

3.1.10 Piazza Minà Palumbo

Dehors stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.11 Piazza San Leonardo

Dehors continuativo o stagionale

3.1.12 Corso Umberto

Dehors continuativo o stagionale con esclusione di strutture fisse

3.1.13 Via Alberghi

Dehors stagionale

3.1.14 Via Turrisi

Dehors stagionale

3.1.15 Via Aia Mercanti

Dehors continuativo

3.1.16 Via Cefalù

Dehors continuativo

3.1.17 Piazza San Paolo

Dehors continuativo o stagionale

3.1.18 Via Geraci

Dehors continuativo o stagionale

3.1.19 Largo Himera

Dehors stagionale

3.1.20 Via Garibaldi

Dehors stagionale

3.1.21 Via Di Stefano

Dehors stagionale

3.1.22 Via Collotti

Dehors stagionale

3.1.23 Piazza Tenente Schicchi

Dehors continuativo o stagionale

3.2 - Specifiche indicazioni planimetriche per la localizzazione dei dehors

3.2.1 Piazza Castello

I dehors potranno essere localizzati esclusivamente sul lato sud della piazza, ed in particolare sul fronte opposto al prospetto principale del Castello dei Ventimiglia.

3.2.2. Piazza Margherita

Per la localizzazione dei dehors potrà essere utilizzata l'area posta attorno la fontana.

3.2.3. Via S.Anna

I dehors potranno essere posti esclusivamente sul lato est di via S.Anna.

3.2.4. Piazza Minà Palumbo

I dehors potranno essere posti a ridosso dei fabbricati in cui si trova l'attività di ristoro, e potranno interessare anche la zona centrale della piazza in cui è localizzata la fontana.

Interventi relativi alla deliberazione consiliare **n.34** del **21.07.2016** avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare bevande (DEHORS)"

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad indire la votazione sugli emendamenti presentati dai consiglieri firmatari.

- | | |
|------------------|---|
| -Emendamento n.1 | unanimità fav.li voto palese |
| -Emendamento n.2 | si accoglie l'emendamento come modificato dal Responsabile;
unanimità fav.li voto palese |
| -Emendamento n.3 | unanimità fav.li voto palese |
| -Emendamento n.4 | unanimità fav.li voto palese |
| -Emendamento n.5 | unanimità fav.li voto palese |
| -Emendamento n.6 | unanimità fav.li voto palese |
| - " n.7 | " |
| - n.8 | " |
| - n.9 | " |
| - n.10 | " |
| - n.11 | " |
| - n.12 | " |
| - n.13 | " |
| - n.14 | " |
| - n.15 | " |
| - n.16 | " |
| - n.17 | " |
| - n.18 | " |
| - n.19 | " |

Il cons. Cicero intende precisare che il Regolamento consegnato non era completo, prova ne sia la mole dei nostri emendamenti presentati con lo scopo di regolamentare meglio quanto contenuto nell'articolo. Niente di personale ma solo una fotografia della situazione attuale;

Esce Pitingaro presenti 11

(assenti Pitingaro-Capuana-Cusimano-Genchi)

fav.li 7 e 4 contrari (Cucco – Leta – Mazzola P. - Cali)

Rientra Pitingaro presenti 12

- | | | |
|--------|------------------------------|--|
| - n.20 | unanimità fav.li voto palese | pr.12 (assentiCapuana-Genchi-Cusimano) |
| - n.21 | " | |
| - n.22 | " | |

Il Sindaco dichiara che non può non essere contento per l'approvazione del Regolamento dopo un lungo tempo trascorso dalla proposta della G.M.

Esprime anche un disappunto sia per i tempi sia perché la politica, a suo dire cambia i propri punti di vista da quando si amministra a quando si fa opposizione. Non siamo d'accordo come esecutivo sull'aver individuato il Consiglio altre strade e luoghi da inserire nel Regolamento non previste nella proposta, il tutto con palesi riferimenti ad una politica clientelare di vecchia data. Conclude evidenziando l'impegno mettere ordine alla materia dopo tanti anni di incertezze.

Il cons. Cicero afferma che il Sindaco vuole fare passare erroneamente, il messaggio di clientelismo mentre egli come mai nessuno prima si è caratterizzato in tal senso. Afferma che la critica per cui le modifiche nel Regolamento sono state fatte per clientela non può essere accettata; ricorda le due riunioni pubbliche con gli operatori di Castelbuono durante le quali ci si è accorti che mancavano molte vie e luoghi. Evidenzia che il settore da servizi ed occupazione per cui è importante attenzionare la problematica. Dichiarando quindi di essere disponibile a rivedere alcune precedenti sue posizioni nell'ottica di fornire dei servizi agli utenti e sganciare le autorizzazioni e le concessioni dalla discrezione della politica; questo è stato, dichiara il consigliere, il nostro primo obiettivo. Rimanda ad altri le accuse di un meccanismo di clientela e conferma invece una regolamentazione seria e duratura con l'approvazione di questa sera. Ribadendo questi principi, esprimiamo voto favorevole.

(entra cons. Capuana pr. 13)

L'Ass.re Cucco, alla luce delle novità emerse durante il dibattito, su alcune situazioni di fatto che erano sfuggite, propone di ritirare l'argomento e approvarlo successivamente per condividere alcuni emendamenti da presentare successivamente.

Il cons. Castiglia esprime considerazioni generali sull'intervento precedente del Sindaco che non condivide e considerazioni sul contenuto del Regolamento in discussione. Precisa che l'elenco delle zone e delle vie è stato determinato dalla contingenza della situazione e che è stata assunta la responsabilità di individuare zone e strade per la specificità dell'attività. Con questo Regolamento conclude il consigliere, si è voluto soddisfare tutti i soggetti interessati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione "Approvazione Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi ad esercizi di somministrazione alimentare bevande (DEHORS)" con i relativi pareri;

VISTI gli emendamenti presentati;

SENTITO gli interventi del Sindaco e dei vari Consiglieri Comunali;

VISTO la votazione degli emendamenti presentati;

VISTO il vigente Regolamento dei lavori consiliari,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Sicilia;

PRESENTI e votanti n.13 Consiglieri assenti n. 2 Consigliere (Cusimano, Genchi);

CON n.9 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Mazzola Pietro, Cucco, Cali, Leta) dei presenti e votanti accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta

DELIBERA

Di **approvare** la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio Urbanistica "Approvazione

Letto, approva e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to Mauro Piscitello

Il Presidente

F.to Annamaria Mazzola

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Bonomo

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Bonomo

Affissa all'Albo on-line il 10-8-2016

L'ADDETTO ALL'ALBO

F.to Corradino Antonio

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1, legge 69/2009, sarà pubblicata all'Albo on-line comunale dal 10-8-2016 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Bonomo

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo. Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO ALL'ALBO

F.to Corradino Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Rosario Bonomo

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R. N. 44/91

Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo

COMUNE DI CASTELBUONO

La presente è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44/91.

Castelbuono, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Bonomo